

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **262/1988** (ECLI:IT:COST:1988:262)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **24/02/1988**

Deposito del **03/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10524**

Atti decisi:

N. 262

ORDINANZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica. Norme sulla espropriazione per pubblica utilità"), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1984 dalla Corte di Cassazione, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione di Di Minco Donato nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 22 ottobre 1984 la Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui prevede che al mezzadro, così come al fittavolo, al colono o al compartecipe, costretto ad abbandonare il fondo espropriato, venga corrisposta una indennità aggiuntiva di ammontare pari all'indennizzo corrisposto al proprietario;

Considerato che, secondo quanto rileva il giudice a quo, l'applicazione della norma comporta per l'espropriante il raddoppio dell'onere e quindi la corresponsione di una somma che può essere superiore al valore di mercato del bene senza un giustificato motivo e, in ogni caso, con un effetto contrario alla funzione dell'indennizzo previsto dalla Costituzione;

che la valutazione di ricorrere alla procedura espropriativa è rimessa all'iniziativa dell'espropriante, al quale spetta l'adeguata valutazione anche degli aspetti economici e finanziari dell'operazione;

che, d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito della espropriazione;

che nella determinazione dei criteri per un giusto ristoro non può non riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalità legislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte costituzionalmente obbligate, che non si ravvisano nella specie.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; Norme sulla espropriazione per pubblica utilità"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.